



Regione Calabria
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO 9

INFRASTRUTTURE - LAVORI PUBBLICI, POLITICHE DELLA CASA, ERP, ABR, RISORSE IDRICHE
CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE

DECRETO DIRIGENTE DEL
DIPARTIMENTO
SETTORE N.
SERVIZIO N.

ASSUNTO IL 26 NOV. 2010 PROT. N. 1631

CODICE N. _____

“REGISTRO DEI DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA”

N. 17095 DEL 29 NOV. 2010

OGGETTO: Art. 5 Legge Regionale 16 ottobre 2008 n. 36. Bando di concorso per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione o in proprietà - Annullamento in autotutela del DDG n. 22874 del 31 dicembre 2008, nonché di tutti gli atti della procedura selettiva adottati in esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 21 *nonies*, comma I, della legge n. 241/1990 e succ. mod. ed integr.

Settore Ragioneria Generale
Ai sensi dell'art. 44 della L.R. n° 8 si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile e, nel contempo, si attesta che per
l'impegno assunto esiste copertura finanziaria.
Il Dirigente del Settore

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. _____
del _____

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la Legge Regionale N° 7 del 13 marzo 1996, recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale", ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera di G. R. N° 2661 del 21/6/1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. N° 7/96 e dal D.Lgs. N° 29/93 e successive integrazioni e modificazioni";
- il Decreto N° 354 del 21/6/1999 del Presidente della Regione, recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";
- la delibera di G. R. N° 425 del 07/06/2010 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento N° 9 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Edilizia Residenziale, Politica della Casa, Autorità di Bacino";
- il Decreto del Presidente della Regione N° 156 del 11/06/2010 con il quale è stato conferito, al sottoscritto, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento N° 9;
- la Legge Regionale 12 agosto 2002 N° 34;
- il Decreto Interministeriale 22 aprile 2008 N° 3904;
- la Legge Regionale 16 ottobre 2008 N° 36;
- la Legge 7 agosto 1990 N° 241 e s.m.i.;
- il Decreto del Dirigente Generale 31 dicembre 2008 N° 22874.



PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'Art. 5 della L. R. 36/08, con D.D.G. N° 22874 del 31/12/08 è stato approvato il "Bando di concorso per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione o in proprietà";
- ai sensi dell'Art. 3 della L. R. n. 36/2008, il bando ha indicato le risorse disponibili per le diverse tipologie di interventi riferite ai soggetti proponenti;
- la disponibilità complessiva del finanziamento è risultata pari ad €. 155.000.000,00 di cui €. 79.050.000,00 (51%) per la realizzazione di alloggi da cedere in locazione ed €. 75.950.000,00 (49%) per la realizzazione di alloggi da cedere/assegnare in proprietà;
- al fine di formare le relative graduatorie, con decreto del Dirigente Generale è stata nominata apposita Commissione;
- la Commissione, in base alla tipologia del bando cd. "a sportello", ha provveduto alla

formazione delle graduatorie delle istanze di partecipazione spedite il giorno 3 marzo 2009 riferite alle tipologie di alloggi di edilizia sociale da offrire in proprietà o locazione inoltrate da Imprese – Cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi e Cooperative di abitazione e loro consorzi e delle istanze di partecipazione spedite tra il giorno 3 marzo e il giorno 23 marzo 2009 riferite alle tipologie di alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione inoltrate da Comuni e Aterp;

- con Decreti del Dirigente Generale n. 17859 n. 17865 n. 17868 n. 17869 n. 17872 del 07 ottobre 2009 sono state approvate e pubblicate le succitate graduatorie;
- con Decreto del Dirigente Generale n. 707 del 1 febbraio 2010 è stata rettificata la graduatoria di cui al Decreti del Dirigente Generale n. 17865 del 07 ottobre 2009;
- con Deliberazione n. 474 del 28 giugno 2010 la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 21 – quater della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., ha stabilito una sospensione cautelare dell'efficacia ed esecutività delle graduatorie approvate e pubblicate con Decreti del Dirigente Generale n. 17859, n. 17865 (così come rettificato dal D.D.G. n. 707 del 1 febbraio 2010), n. 17868, n. 17869, n. 17872 del 07 ottobre 2009 in considerazione della relazione in atti, demandando al Dipartimento Regionale dei Lavori Pubblici l'adozione di formale provvedimento al riguardo;
- il provvedimento di sospensione cautelativa, della durata di 60 giorni, è stato adottato con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento Lavori Pubblici del 19 luglio 2010 n. 10462 e, successivamente, prorogato di ulteriori 20 giorni con D.D.G. n. 13324/10;
- nelle more, con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento Lavori Pubblici del 24 agosto 2010 n. 12176 è stata nominata una commissione alla quale sono state affidate le verifiche necessarie per la disamina delle problematiche richiamate nel citato Decreto del D.G. n. 10462/10;
- la prefata Commissione nominata con D.D.G. 12176/10 ha ultimato i lavori in data 14/09/10, consegnando, unitamente ai verbali, la relazione conclusiva in atti;

CONSIDERATO CHE:

- le problematiche rilevate nella procedura *de qua* dalla Commissione, sono state attentamente esaminate e valutate in sede dipartimentale;

DATO ATTO CHE:

- con nota dirigenziale del 20.09.2010, prot. n. 1786/DG è stato proposto l'annullamento, ai sensi della L. N° 241/90 e s.m.i., del bando in questione e dei consequenziali atti della procedura selettiva;

RILEVATO CHE:

- Il bando della procedura selettiva in esame è illegittimo perché informato ad una tipologia "a sportello", applicabile in via esclusiva ai bandi che non prevedono indicatori prestazionali o di valore, per i quali la tempestività, attraverso l'acquisizione al protocollo, diventa fattore premiante. Viceversa il bando indagato ha, inopinatamente, previsto indicatori e fattori



qualitativi con valutazione numerica, comportando, contraddittoriamente, sia una valutazione comparativa delle domande sia, quale criterio di priorità, l'ordine cronologico.

Ciò ha, sostanzialmente, svilito il senso e la stessa funzione della comparazione meritocratica tra le proposte pervenute nei termini previsti dal bando, creando, irragionevolmente, uno sbarramento temporale a tutto discapito della qualità del Programma.

Tanto più che nel caso in esame, sussisteva una puntuale e preventiva contezza dell'entità delle risorse da distribuire, sicchè non si poteva fare ricorso al procedimento a sportello che è modulo aperto utilizzabile, unicamente, nel caso in cui le risorse disponibili non siano predeterminate (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria 08.11.2006 n. 1689);

RILEVATO CHE:

- Il bando della procedura selettiva in esame è, altresì, illegittimo per violazione dell'art. 65 della L.R.C. n. 34/2002 che alla lett. c), imponeva la preventiva "localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi regionali". La norma di riferimento demandava a Comuni e Province precisi adempimenti collaborativi, rendendo, così, indefettibile la ripartizione su base provinciale, sulla scorta del rilevamento dell'effettivo fabbisogno abitativo. Viceversa nel bando *de quo*, gli importi disponibili, in ragione della tipologia "a sportello" prescelta, hanno consentito di finanziare le istanze di Imprese e Cooperative inoltrate il primo giorno utile (03.03.2009), determinando illogica ed irrazionale disomogeneità territoriale. La tabella riepilogativa contenuta nel resoconto della Commissione nominata con D.D.G. 12176/10, che si richiama, sotto il profilo motivazionale, *ob relationem*, evidenzia, in modo inequivoco, come la mancata ripartizione su base provinciale delle risorse disponibili ha determinato una forte sperequazione territoriale nell'allocazione delle risorse medesime (Cosenza: + 67,61%; Catanzaro: - 51,87%; Crotone: + 75,14%; Vibo Valentia - 0,86%; Reggio Calabria - 74,29%), facendo venir meno la coerenza con i presupposti fondamentali di cui all'art. 1 della L.R.C. n. 36/08, per moltissimi cittadini e famiglie a reddito medio-basso;

VALUTATO CHE:

- nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica per la formulazione di un'offerta seria ed adeguata, solo in presenza della quale possono essere effettivamente garantiti - nel rispetto dei principi predicati dall'art. 97 cost. di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (sub specie quanto meno della sua efficienza ed efficacia) - gli interessi pubblici perseguiti dall'Amministrazione, è condizione indispensabile che i dati che la stessa Amministrazione espone nella *lex specialis*, proprio ai fini della formulazione delle offerte, devono essere certi, seri, rigorosi, adeguati, ragionevoli e precisi;
- il concreto esercizio del potere discrezionale in capo all'Amministrazione di inserire in un bando di gara tutte quelle disposizioni ritenute più opportune, più idonee e più adeguate per l'effettivo raggiungimento dello scopo perseguito con la selezione ad evidenza pubblica



indetta, deve essere logicamente coerente con l'interesse pubblico perseguito, nel senso che le predette disposizioni discrezionali non devono essere o apparire illogiche, arbitrarie, inutili o superflue;

RITENUTO CHE:

- Il bando della procedura selettiva in esame si appalesa illegittimo anche in ragione della forte equivocità, irragionevolezza ed incoerenza dei meccanismi premiali, nonché valutativi ivi previsti, per come diffusamente evidenziato nel rapporto della Commissione nominata con D.D.G. 12176/10, che si richiama, sotto il profilo motivazionale, *ob relationem*.

In particolare:

1. gli articoli 47 e 48 della direttiva Comunitaria n. 18 del 2004, recepiti nell'articolo 49 e 50 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006), formalizzano l'istituto dell'Avvalimento, prevedendo espressamente la possibilità per un concorrente ad una procedura concorsuale di attestare il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, facendo riferimento ai requisiti inerenti la sfera giuridica di un altro soggetto, sancendo così, normativamente, l'assoluta equivalenza, ai fini partecipativi, tra le due ipotesi considerate. In contrasto con le disposizioni normative dianzi richiamate ed in violazione dei principi di massima concorrenzialità e di *par condicio competitorum*, invece, l'art. 11, punto A, lett. a) e b) del bando indagato ha diversificato, in fase valutativa, le fattispecie di riferimento prevedendo l'attribuzione di p. 2 per il possesso SOA e p.1,5 per l'Avvalimento;
2. l'art. 11, punto A, lett. c) del bando indagato, in violazione dei principi di partecipazione e di concorrenza, nonché dei principi di ragionevolezza e di coerenza, ha inopinatamente favorito i soggetti, da lungo tempo, operanti nel settore dell'*housing* sociale, avendo riconosciuto carattere premiale (fino a p. 10) all'esperienza consolidata nella realizzazione di alloggi di edilizia agevolata e/o sovvenzionata, a detrimento delle possibilità e potenzialità dei cd. "newcomers", a cui pure la normativa di settore, di derivazione comunitaria, garantisce parità di condizioni in sede concorsuale, richiedendo, esclusivamente, la dimostrazione della loro capacità tecnica (tramite SOA o Avvalimento);
3. l'art. 11, punto B, lett. b) del bando ha previsto l'attribuzione di p. 5 per "*interventi complessi di riqualificazione (...)*" **omettendo** di fornire una definizione di "*programma complesso*", **omettendo** di specificare, quanto meno, a quale fattispecie normativa raccordarsi (*Programmi Integrati –PRINT ex art. 16 L. n. 179/1992; Programmi di Riqualificazione Urbana – PRIU ex art. 2 L. n. 179/1992; Programmi di Recupero Urbano – PRU ex art. 11, L. n. 493/93; Contratti di Quartiere – CDQ; Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio – PRUSST ex D.M. n. 1169/1998*), **omettendo** di richiedere ai partecipanti documentazione attestante il livello

di definizione dello strumento urbanistico di riferimento (approvato, adottato o, addirittura, solo programmato). L'assoluta incertezza e genericità della previsione bandizia di riferimento ha, fortemente, condizionato il procedimento selettivo. La Commissione giudicatrice ha considerato le sole istanze corredate da documentazione comprovante il possesso del requisito dichiarato, alterando, così, le regole della selezione che prevedevano l'assegnazione del punteggio, unicamente, sulla scorta delle dichiarazioni prodotte, (con evidenti riflessi sul posizionamento di graduatoria effettivamente spettante ai singoli aspiranti), e, per di più, ha dato, quasi esclusivo, rilievo alle proposte allocate nell'ambito dei "Contratti di Quartiere" (nel caso della Città di Cosenza, per di più viziato da procedura approvativa anomala), con effetti distorsivi correlati al regime di eccessivo favor pubblicistico che assiste tali fattispecie, considerato che a monte sono state erogate provviste finanziarie ai Comuni per espropriare aree, urbanizzarle e cederle a Imprese e Cooperative che ne hanno fatto richiesta per housing sociale, nel contempo, consentendo a tali soggetti attuatori di usufruire di premialità per l'allocazione, garantendo ulteriori agevolazioni regionali con le risorse della L.R.C. n. 36/08;

4. l'art. 11, punto B, lett. d) del bando ha previsto l'attribuzione di p. 2,5 in ipotesi di "interventi di recupero del patrimonio immobiliare esistente o nuove costruzioni insediati nelle aree degradate con la contestuale rimozione di reliquati edili, industriali e materiali inquinanti", senza specificare in alcun modo se fosse obbligatorio il recupero di immobili, ovvero la loro demolizione e ricostruzione ed in quale misura o rapporto (tra demolito e ricostruito), ovvero ancora se bastasse un'area degradata con presenza di reliquati edili o industriali, ovvero, infine, la semplice presenza di materiali inquinanti. In contrasto con le modalità meramente dichiarative previste dal bando, la Commissione ha deciso di avvalersi di documentazione al riguardo, riconoscendo tale premialità solo in casi limitati, snaturando illegittimamente le regole poste a base della procedura selettiva, in contrasto con elementari principi di imparzialità e trasparenza. La Commissione non ha però escluso dalla graduatoria quei soggetti ai quali non è stato riconosciuto il possesso del requisito, pur avendolo dichiarato, alterando, ancor più gravemente, la competizione tra i candidati, in violazione dell'art. 16 del bando, inequivoco nel precisare che "il non possesso dei requisiti dichiarati comporta l'automatica esclusione della domanda di partecipazione".
5. l'art. 11, punto B, lett. e) del bando, ha previsto fino ad un massimo di p. 3 per comportamento prestazionale, in termini di rendimento energetico, dichiarato pari o superiore al 40%, come miglioramento delle condizioni minime di cui ai punti 7.1 e 7.2 del Bando (superiore almeno del 30% di quello previsto dalla normativa vigente). La prefata clausola bandizia – in assenza di indicazioni a monte in ordine alle modalità per



conseguire tale risultato e sulle norme da osservare per poter effettuare i controlli e le verifiche – ha ingenerato forte confusione tra i partecipanti e conseguente disparità valutativa da parte della Commissione che – in violazione dei principi di imparzialità, par condicio e trasparenza - ha, irragionevolmente, equiparato le istanze in cui veniva dichiarato testualmente un "miglioramento del 10% delle condizioni minime richieste" (ovverossia il 10% del 30%) a quelle in cui era stato indicato "un incremento prestazionale del 40%" rispetto al valore minimo richiesto.

6. a mente dell'art. 10 del bando di concorso e della nota dipartimentale esplicativa del 16 feb. 2009, prot. n. 737, pubblicata sul BURC n. 8 del 20 febbraio 2009, il numero complessivo di alloggi finanziabile per ciascuna tipologia (di tutte le domande presentate dal soggetto attuatore) non poteva essere inferiore a 9, né superiore a 200, incrementabile fino a 250 alloggi in ipotesi di partecipazione a programmi complessi. La genericità strutturale della prefata disposizione, unitamente alla sua ambiguità interpretativa, oltre ad aver ingenerato confusione tra i partecipanti, ha fatto sì che la Commissione giudicatrice si determinasse per l'ammissione di quei soggetti che avevano proposto interventi per un numero complessivo di alloggi superiore al limite massimo di 250, svilendo la portata della clausola bandizia che fissava il limite massimo di alloggi finanziabili a pena di esclusione, con conseguente, indebita, alterazione della *par condicio* tra gli aspiranti, concentrando in poche mani risorse pubbliche;
7. in relazione agli alloggi da cedere in locazione, non risulta preventivamente stabilito, a fini orientativi, un modello d'analisi economico-finanziaria che, tenendo conto delle caratteristiche del singolo intervento e dello specifico mercato immobiliare, consentisse di ponderare il canone da inserire nelle convenzioni con i Soggetti Attuatori pubblici o privati in funzione di un "giusto ricavo", di tal che il finanziamento da erogare risulta svincolato dalla funzione primaria – ai sensi della Decisione 2005/842/CE della Commissione Europea del 28.11.2005 e della definizione di "alloggio sociale" di cui al D.M. 22.04.2008 n. 3904 – di compensare gli oneri sostenuti dal Soggetto Attuatore per il servizio di locazione a canone moderato, costituente servizio di interesse pubblico per il tempo di durata del servizio stesso;

CONSIDERATO CHE:

- avverso le graduatorie approvate e pubblicate dal Dirigente Generale, in data 07 ottobre 2009, sono stati prodotti oltre trenta ricorsi giurisdizionali sulla scorta dei quali imprese e cooperative hanno censurato, innanzi al Tar per la Calabria di Catanzaro, gli atti della procedura;
- con decisione n. 2592/2010, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria di Catanzaro ha annullato il Decreto Dirigenziale n. 17869/2009 di approvazione della



graduatoria riferita alla realizzazione degli alloggi di edilizia sociale da offrire in proprietà, ordinando all'Amministrazione Regionale di rideterminarsi nei limiti delle statuizioni di sentenza;

- in precedenza, con separate ordinanze cautelari, il Tribunale Amministrativo Regionale adito aveva sospeso l'esclusione dalla selezione di alcune ditte, con evidenti ripercussioni sulle graduatorie di riferimento, anche in ragione del fatto che una delle imprese riammesse risulta, *ex actis*, essersi avvalsa dei requisiti (cd. avvalimento) di altro operatore economico, utilmente collocato in graduatoria, in contrasto con l'art. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, nella parte in cui stabilisce che *"in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, ... che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti"*;

CONSTATATO, pertanto, che il bando di concorso per la realizzazione degli alloggi di edilizia sociale, ai sensi della legge 36/2008, appare fortemente viziato, sia nella sua formulazione, che nella conseguente gestione, avendo fatto venir meno i presupposti fondamentali della legge di riferimento.

TENUTO CONTO CHE:

- per quieti principi giurisprudenziali, qualora l'Amministrazione si avveda di aver dettato regole ambigue e/o di aver erroneamente formulato i criteri del procedimento di gara, tanto da aver ingenerato forte incertezze nei concorrenti, deve procedere all'annullamento d'ufficio di quest'ultimo e degli atti della relativa procedura facendo luogo alla riformulazione del bando secondo nuovi criteri ritenuti legittimi;

VALUTATO CHE:

- non permangono i presupposti posti a base del D.D.G. n. 22874 del 31/12/08 con cui è stato approvato il "Bando di concorso per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione o in proprietà";

CONSTATATO il venir meno dei presupposti di legittimità, delle ragioni di convenienza e di opportunità asseritamente sussistenti al momento dell'adozione del prefato Decreto del Dirigente Generale n. 22874 del 31/12/08;

DATO ATTO CHE:

- con separate note dipartimentali del 30 settembre 2010, è stato notificato agli interessati l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela del bando, approvato con D.D.G. n. 22874/2008, nonché di tutti gli atti della procedura concorsuale adottati in esecuzione dello stesso;

VISTE le osservazioni formulate da: Procogest s.r.l., Sapt Costruzioni s.r.l., Edil Parco s.r.l., Gatto Costruzioni s.p.a., Impresa Costruzioni Berna Francesco, Caparelli Impianti s.r.l., Cooperativa Oriente s.r.l., società Cooperativa Edilizia Le Tre Province, Cooperativa Edilizia Esperanza, Cooperativa Nova Casa, società Cooperativa U.O.L.E. a r.l., Abitcoop Calabria soc. coop. Edilizia di abitazioni, Comune di Cariati, Comune di Rogliano, Comune di Serra Pedace, Comune di



Cellara, Comune di Parenti, Comune di San Costantino Calabro, Comune di Calopezzati, Comune di Longobardi, Comune di Campana, Comune di Taverna, Aterp Cosenza, Comune di Belsito, Comune di Bisignano, Comune di Guardia Piemontese;

RILEVATO CHE:

- le considerazioni svolte dagli interessati, attentamente esaminate, non appaiono meritevoli di accoglimento, trovando puntuale e precisa smentita nel corredo motivazionale del presente atto, anche in ragione dell'adeguata e congrua ponderazione dei contrapposti interessi, contemplata nel corpo del provvedimento;

RILEVATO, altresì, che l'esercizio del potere di autotutela su provvedimenti che comportano un illegittimo esborso di pubblico denaro non richiede una specifica valutazione della sussistenza e della prevalenza dell'interesse pubblico, essendo esso *in re ipsa* nella indebita erogazione di benefici economici a danno delle finanze pubbliche, senza che assuma rilievo in senso contrario il decorso del tempo;

RITENUTO sussistente e prevalente l'interesse pubblico alla concreta attuazione dei principi indefettibili di legalità, imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione;

RITENUTO, in particolare, che l'importanza sociale dell'iniziativa regionale, unita al ragguardevole piano di investimenti complessivamente pari ad €. 155.000.000,00 assegnino ampia prevalenza all'interesse pubblico alla corretta ed orientata gestione delle risorse economiche disponibili, rispetto a quello dei soggetti privati coinvolti dall'azione amministrativa;

CONSTATATO CHE:

- appare tranciante, in un giudizio di adeguata ponderazione degli interessi in conflitto, anche la considerazione che la Regione Calabria non ha, ancora, emesso alcun decreto di concessione di contributo;
- l'inizio dei lavori, da parte dei soggetti attuatori, risulta subordinato, ex art. 13 del bando della selezione, alla comunicazione dell'intervenuto decreto di finanziamento, come dianzi precisato, non ancora effettuata;
- la materiale erogazione del finanziamento, risulterebbe, comunque, soggetta alle procedure ed alla documentazione tecnica ed amministrativa che il soggetto attuatore è tenuto a rispettare e presentare, per come previsto dal successivo art. 16 del bando indagato;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere - ai sensi dell'art. 21 *nonies*, comma 1, della legge n. 241/1990 e succ. modif. ed integr. - all'annullamento in autotutela del bando selettivo approvato con D.D.G. n. 22874 del 31.12.2008, nonché di tutti gli atti della procedura concorsuale adottati in esecuzione dello stesso e, in particolare, delle graduatorie delle istanze di partecipazione, riferite alle tipologie di alloggi di edilizia sociale da offrire in proprietà o locazione, approvate e pubblicate dal Dirigente Generale, in data 07 ottobre 2009, con separati decreti nn. 17859, 17865, 17868, 17869 e 17872;



RITENUTO necessario provvedere, con successivo atto, ad emanare il nuovo bando selettivo secondo nuovi criteri, in funzione dell'interesse pubblico ad un corretto svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche in stretta osservanza dell'indefettibile principio di buon andamento dell'azione amministrativa e di ripristino della legalità;


VISTA la proposta della competente U.O.A.;

VISTO l'art. 21 - *nonies*, comma 1, della Legge 07/08/1990 n. 241 e succ. mod. ed integrazioni;

DECRETA

per tutto quanto espresso in narrativa, anche *ob relationem*, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- di **annullare**, su proposta della competente U.O.A., in autotutela - ai sensi dell'art. 21 *nonies*, comma 1, della legge n. 241/1990 e succ. modif. ed integr. – il bando selettivo approvato con D.D.G. n. 22874 del 31.12.2008, nonché tutti gli atti della procedura concorsuale adottati in esecuzione dello stesso e, in particolare, le graduatorie delle istanze di partecipazione, riferite alle tipologie di alloggi di edilizia sociale da offrire in proprietà o locazione, approvate e pubblicate dal Dirigente Generale, in data 07 ottobre 2009, con separati decreti nn. 17859, 17865, 17868, 17869 e 17872.
- di **provvedere** con successivo atto ad emanare il nuovo bando selettivo secondo nuovi criteri, in funzione dell'interesse pubblico ad un corretto svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche in stretta osservanza dell'indefettibile principio di buon andamento dell'azione amministrativa e di ripristino della legalità
- di procedere alla pubblicazione immediata del presente provvedimento sul sito della Regione Calabria e sul B.U.R. Calabria.
- avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
- di demandare alla competente U.O.A. gli adempimenti amministrativi consequenziali al presente provvedimento.



IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Giovanni Laganà)